

The background of the slide is a light blue and white pattern of scattered, stylized numbers and symbols in various colors (orange, blue, purple, yellow).

**DOT
COM**

BILANCIO 2018

Aspetti civilistici e fiscali

14 / 10 / 2019

Relatore: Dott. Fabio Cigna

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

- ❖ Le novità del bilancio civilistico
- ❖ Il principio di competenza
- ❖ OIC 32 – Gli strumentali finanziari derivati
- ❖ OIC 19 – Il criterio del costo ammortizzato
- ❖ OIC 10 – Il Rendiconto finanziario
- ❖ Nota Integrativa
- ❖ Novità fiscali bilancio 2018



Le novità fiscali bilancio 2018

- Super e iper ammortamento
- Detraibilità interessi passivi (Direttiva ATAD)
- Ace
- Tassazione dividendi

Novità di bilancio - D.Lgs. 139/2015	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Bilancio micro-imprese
Introduzione del principio di rilevanza (art. 2423 comma 4 c.c.)	X	X	X
Introduzione del principio di prevalenza della sostanza dell'operazione o del contratto (art. 2423-bis comma 1-bis c.c.)	X	X	X
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità (OIC 24)	X	X	X
Modifiche della disciplina dell'ammortamento dell'avviamento in base alla vita utile (art. 2426 punto 6 c.c.)	X	X	X
Correzione criterio di valutazione poste in valuta (art. 2426 punto 8-bis c.c.)	X	X	X
Obbligo di iscrizione dei derivati - di copertura e non di copertura - al loro fair value (art. 2426 punti 11-bis e 12 c.c. - 2427-bis c.c.)	X	X	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato (art. 2426 punto 8 c.c.)	X		
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto (art. 2424-bis comma 7 c.c.)	X	X	X
Obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter c.c. - OIC 10)	X		
Modifiche degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico (artt. 2424 - 242-bis - 2425 - 2425-bis c.c. - OIC 12)	X	X	X
Eliminazione area straordinaria del Conto Economico (art. 2425 c.c. - OIC 12)	X	X	X
Eliminazione dei conti d'ordine (art. 2424 comma 3 abrogato - art. 2427 punto 9 c.c. - Oic 22)	X	X	X
Modifiche alla Nota Integrativa (artt. 2427 - 2427-bis c.c.)	X	X	



Approvazione bilancio e nomina organo di controllo

- D.lgs. 14/2019 *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*
- Pubblicato in G.U. il 14/02/2019
- Decorrenza entro 18 mesi dalla pubblicazione in G.U.
(dal 15/08/2020)
- **Alcune disposizioni entrano in vigore dal 16/03/2019**

Nuovi limiti di nomina dell'organo di controllo

- Nuovo articolo 2477 C.C.
- L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo /revisore, se non è disposto diversamente dallo statuto è costituito da un solo membro
- *«... devono provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto ... entro nove mesi della predetta data» (16/03/2019)*

Nuovi limiti di nomina dell'organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se la società:

- È tenuta a redigere il bilancio consolidato
 - E' controllata da una società obbligata alla revisione legale dei conti
 - Ha superato per due esercizi consecutivi (2017-2018) almeno uno dei seguenti limiti
- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| ❖ Attivo Stato Patrimoniale | Euro 2.000.000 Euro 4.000.000 |
| ❖ Ricavi vendite e prestazioni | Euro 2.000.000 Euro 4.000.000 |
| ❖ Numero medio dipendenti | 10 unità 20 unità |

Nuovi limiti di nomina dell'organo di controllo

- L'obbligo di permanenza dell'organo di controllo **cessa se per 3 esercizi non è superato nessuno dei predetti limiti**
- Il nuovo art. 2477 individua i limiti e non fa più riferimento all'art. 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) quindi bisogna controllare bene gli statuti ed eventualmente modificarli.

Nuovi limiti di nomina dell'organo di controllo

- Se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche su semplice segnalazione del conservatore del registro imprese

Nuovi limiti di nomina dell'organo di controllo

DECORRENZA DELLE NOMINE

- D.Lgs. 16/01/2019
- G.U. 14/02/2019
- Per le srl e le società costituite al 16/03/2019
- *Entro nove mesi (16/12/2019) devono provvedere alla nomina degli organi di controllo/revisione e alla variazione dell'atto costitutivo e dello statuto*
- Fino al 16/12/2019 valgono le vecchie regole contenute nello statuto anche se non conformi alla nuova normativa

Nuovi limiti di nomina dell'organo di controllo

DECORRENZA DELLE NOMINE

- La normativa *«... fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma (14/08/2020) e soprattutto dei sistemi di allerta»*
- **Pertanto si presuppone che la nomina debba avvenire, in sede di primo anno di applicazione entro il 16/12/2019**

Il Codice della Crisi d'impresa

- Obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa;
- Incremento della responsabilizzazione degli amministratori;
- Nuovi limiti dimensionali per la nomina dell'organo di controllo;
- Previsione di nuovi obblighi di vigilanza in capo all'organo di controllo

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- verificare che l'organo amministrativo valuti **costantemente** l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario e l'andamento della gestione
- Segnalare via PEC agli amministratori l'esistenza motivata di fondati indizi di crisi ed indicare un termine congruo (massimo 30 giorni) entro cui l'organo amministrativo deve fornire le soluzioni che intende adottare

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- Se gli amministratori non rispondono adeguatamente alla segnalazione dell'organo di controllo, ovvero non mettono in pratica le soluzioni proposte, nei successivi 60 giorni, l'organo di controllo è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna
- L'organo di controllo deve informare senza indugio l'OCRI presso CCIAA fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- La tempestiva segnalazione dell'organo di controllo, sia all'organo amministrativo che all'OCRI, opportunamente documentata e certificata da PEC o dal altro canale mezzo idoneo ad assicurare data certa, funge da causa di esonero dalla responsabilità solidale per tutto ciò che dovesse succedere successivamente
- La segnalazione non costituisce giusta causa dalla revoca dall'incarico

INDICATORI DELLA CRISI

- Squilibri di natura economica, patrimoniale e finanziaria in riferimento all'attività svolta dall'impresa, in considerazione anche della data di costituzione, dell'eventuale periodo di start-up e dal modello di business utilizzato
- Verifica del *going concern* pe l'esercizio in corso, ovvero per almeno i 6 mesi successivi
- Sostenibilità dei debiti per almeno 6 mesi dal monitoraggio;
- Gli indici sono revisionati ogni 3 anni da CNDCEC su approvazione MISE con apposito Decreto

INDICATORI DELLA CRISI

- L'impresa che in riferimento alle proprie caratteristiche peculiari non ritenesse gli indicatori forniti da CNDCEC adeguati alla propria struttura d'impresa o modello di business ne deve dare adeguata motivazione in Nota Integrativa, fornendo anche gli indici che ritiene adeguati.
- L'adeguatezza degli indici deve essere certificata da un professionista indipendente con una apposita attestazione nella Nota Integrativa che produce gli effetti per l'esercizio successivo

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari - OIC 12 previgente – per i quali non è possibile attribuire una classificazione *ex ante*

Proventi e oneri straordinari – OIC 12 previgente – per i quali è possibile attribuire una classificazione *ex ante* in base alla natura della transazione

Punto 13 Nota Integrativa – art. 2427 c.c.

Devono essere indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

L'OIC 12 precedente identificava i proventi ed oneri per quali non era possibile individuare una classificazione ex-ante:

- Oneri di ristrutturazione aziendale;
- Plus/minus da svalutazioni e rivalutazioni straordinarie;
- Furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e rimborsi;
- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali;
- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria;
- Indennità varie per rotture di contratti

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

Secondo OIC 12 i proventi e oneri straordinari vanno classificati per natura

• **In caso di ristrutturazioni del debito/aziendali**

- I proventi derivanti da ristrutturazione dei debito andranno iscritti tra i proventi finanziari alla voce C.16) – proventi diversi dai precedenti
- Oneri di ristrutturazione aziendale andranno classificati per natura - es. indennità al personale in B.9 e)

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

- In caso di plus/minus da conferimenti d'azienda e rami d'az.; operazioni straordinarie; riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento; espropri o nazionalizzazioni di beni; alienazioni beni immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva; acquisizione di immobilizzazioni a titolo gratuito;
- Perdite o acquisizioni a titolo definitivo di caparre con natura straordinaria

Tali componenti vanno inclusi rispettivamente nelle voci A.5 con separata indicazione dei contributi in esercizio e B.14.

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

- **Liberalità ricevute, in denaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio;**
- **Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali e calamità naturali;**
- **Differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso**

Tali componenti sono da classificare nella voce A.5 con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali;
- Imposte indirette relative ad esercizi precedenti (es. IMU)
Vengono classificate nella voce B.14
- Imposte dirette relative ad esercizi precedenti (IRES, IRAP)
Vengono classificate nella voce 20 – *Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate*

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

L'applicazione **retroattiva** delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 comporta un cambiamento di principi contabili, ed in particolare un cambiamento di un criterio di valutazione.

L'art. 2423-bis, comma 1 numero 6 c.c. stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

L'art. 2423-bis comma 2 stabilisce che deroghe al principio sono consentite in casi eccezionali che devono essere motivati in Nota Integrativa in cui occorre anche indicare l'impatto sulla rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

Il cambiamento di principio contabile è una variazione rispetto al principio contabile adottato nell'esercizio precedente.

- **Cambiamento obbligatorio:** richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili;
- **Cambiamento volontario:** adottato in autonomia dal redattore del bilancio per una migliore rappresentazione in bilancio.

I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle nuove disposizioni, in assenza di queste, sono contabilizzati come previsto dal OIC 29

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

Gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili sono in genere rilevati retroattivamente ... nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del Patrimonio Netto dell'esercizio in corso.

La rettifica viene rilevata negli Utili portati a Nuovo

La rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriata.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la necessità di rideterminare gli effetti nel bilancio comparativo come se fosse stato applicato il nuovo principio contabile (es. OIC 24 e OIC 32)

Art. 2423-ter comma 5 c.c. « Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa».

OIC 24 – Spese di Ricerca e Pubblicità

- Divieto di capitalizzazione delle spese di Ricerca e Pubblicità
- Applicazione retroattiva con effetti dal 01.01.2016
- Effetti contabili direttamente sul Patrimonio Netto
- L'OIC 24 fornisce alcune indicazioni per riclassificare retroattivamente queste spese ed evitarne la riduzione
- In assenza di indicazioni in OIC 24 si opera in base a quanto disposto in OIC 29

OIC 24 – Spese di Pubblicità

- Le spese di pubblicità non sono più capitalizzabili
- Le spese di pubblicità capitalizzate fino al 31.12.2015 e non completamente ammortizzate sono eliminate dalla voce B.I.2
- Le spese di pubblicità non ancora ammortizzate che soddisfano precisi requisiti possono essere ri-classificata nella voce «Costi di impianto e ampliamento»

OIC 24 – Spese di Pubblicità

Possono essere ri-classificate nella voce B.I.1 Costi di impianto e ampliamento, con effetto retroattivo (OIC 29) se:

- Riconducibili ai *costi di start-up*
- È rispettato il principio di recuperabilità dei costi in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito
- Piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di redditi futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

OIC 24 – Spese di Ricerca

- Le spese di ricerca che soddisfano precisi criteri di capitalizzabilità sono ri-classificate nella voce b.I.2 Costi di sviluppo;
- Le spese di ricerca che NON soddisfano i criteri di capitalizzazione:
 - Sono eliminate dalla voce B.I.2
 - Gli effetti sono rilevati retroattivamente

OIC 24 – Spese di Ricerca

Possono essere ri-classificate nella voce B.I.2 Costi di sviluppo, con effetto retroattivo (OIC 29) se:

- Prodotto o processo chiaramente definiti
- Identificabili e misurabili
- Progetto realizzabile, tecnicamente fattibile
- Disporre delle risorse necessarie per realizzare il progetto
- Prospettive di ricavi sufficienti a coprire i costi sostenuti, ivi inclusi gli effetti del relativo ammortamento (*Business Plan*).

OIC 24 – Spese di Ricerca

Art. 2426, comma 1 numero 5

« I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. »

OIC 24 – Stima della vita utile

- Tempo atteso per il godimento dei benefici economici addizionali da sinergie
- Tempo di recupero dell'investimento - *payback*
- Media ponderata delle vite utili dei *core-asset* dell'azienda

OIC 15 19 20 – COSTO AMMORTIZZATO

- Iscrizione obbligatoria prospettica per i bilanci ordinari
- Riguarda crediti, debiti e titoli scadenti oltre i 12 mesi
- Art. 2426, comma 1 punto 8 c.c. « *i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo* »
- Per la definizione di costo ammortizzato - IAS 39

IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO

*«Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio **dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione – operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento – a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità».*

IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO

Il Tasso di interesse effettivo o tasso Interno di rendimento, serve ad attualizzare i flussi futuri, in entrata o in uscita, stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario connesso - o ove opportuno su un periodo più breve – al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO

	VALORE RILEVATO INIZIALMENTE
(meno)	Rimborsi di capitale
più/(meno)	Ammortamento delle differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base del TIE
(meno)	Eventuali perdite di valore

VALORE AL COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 19 – COSTO AMMORTIZZATO

- Per i debiti, oltre 12 mesi, iscritti per la prima volta nel 2016 si deve tener conto di

VALORE NOMINALE – COSTI DI TRANSAZIONE

(commissioni up-front e tutti i costi che non si sarebbero sostenuti se non ci fosse stato il finanziamento)

- Per le attività acquistate e le passività, oltre 12 mesi, iscritte in esercizi precedenti non occorre rettificarne il valore perché l'applicazione del criterio di valutazione è prospettica

OIC 19 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

- Definizione dei costi di transazione (OIC 19 – par.20)
- Rientrano tra i costi di transazione gli onorari e le commissioni pagate a terzi direttamente correlati con l'ottenimento del finanziamento; i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.
- Non rientrano tra i costi di transazione i premi e gli sconti sul valore nominale del debito e tutti gli oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati dalla controparte.

OIC 19 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

«Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo».

OIC 19 IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

- Secondo IAS 39 gli interessi finanziaria rilevati in Conto Economico devono essere imputati sulla base del Tasso di Interesse Effettivo (TIE) o Tasso Interno di Rendimento (TIR)
- Il Tasso di Interesse Nominale è irrilevante ai fini della corretta imputazione degli interessi finanziari
- Le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza del debito vengono ammortizzate lungo la durata dello strumento finanziario imputando per ogni esercizio gli interessi effettivi, calcolati secondo il tasso interno di rendimento.

OIC 19 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

- Il Tasso di Interesse Effettivo attualizza i flussi finanziari futuri, stimati lungo la vita dello strumento finanziario, al suo valore contabile netto, secondo la seguente formula

$$\text{VALORE CONTABILE INIZIALE} = \sum_{i=1}^N FC_i \times (1 + \text{EIR})^{-t_i}$$

VALORE CONTABILE = valore contabile iniziale dell'attività/passività

i → periodi di incasso / pagamento

t_i → tempo di attualizzazione per il flusso i-esimo

FC_i → flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimo

EIR → tasso di interesse effettivo

CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1

- Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250
- Valore nominale = valore rimborso: 1.250
- Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
- Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)

Flussi di cassa stimati

Data	Tipologia di flusso di cassa futuro stimato	Importo del flusso di cassa futuro stimato
31/12/Esercizio 1	Interesse	59
31/12/Esercizio 2	Interesse	59
31/12/Esercizio 3	Interesse	59
31/12/Esercizio 4	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Rimborso debito	1.250

CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1

Tasso interno di rendimento = 4,72%

Infatti:

$$59 \times 1,0472^{-1} + 59 \times 1,0472^{-2} + 59 \times 1,0472^{-3} + 59 \times 1,0472^{-4} + (1.250+59) \times 1,0472^{-5} = 1.250$$

Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250

Nel conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59

ESEMPIO 2

CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

- Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250
- Commissioni up-front pagate inizialmente: 16
- Valore nominale = valore rimborso: 1.250
- Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
- Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% ($1.250 \times 4,72\% = 59$)

Flussi di cassa stimati

Data	Tipologia di flusso di cassa futuro stimato	Importo del flusso di cassa futuro stimato
31/12/Esercizio 1	Interesse	59
31/12/Esercizio 2	Interesse	59
31/12/Esercizio 3	Interesse	59
31/12/Esercizio 4	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Rimborso debito	1.250



CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2

Tasso interno di rendimento = 5,01%

Infatti:

$$59 \times 1,0501^{-1} + 59 \times 1,0501^{-2} + 59 \times 1,0501^{-3} + 59 \times 1,0501^{-4} + (1.250+59) \times 1,0501^{-5}$$

$$=$$

$$1.234 \rightarrow 1.250 - 16$$

Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234

Nel conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in modo tale da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%

CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2

Anno	Valore iniziale	Oneri finanziari da iscrivere in CE	Flussi di cassa	Quota della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso	Valore da iscrivere in SP
	[a]	[b] = [a] x 5,01%	[c]	[e] = [b] - [c]	[d] = [a] + [b] - [c]
1	1.234,0	61,9	59,0	2,9	1.236,9
2	1.236,9	62,0	59,0	3,0	1.239,9
3	1.239,9	62,2	59,0	3,2	1.243,0
4	1.243,0	62,3	59,0	3,3	1.246,3
5	1.246,3	62,7	59,0	3,7	1.250,0

Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari:

- al flusso di cassa pagato;
- una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.

Somma = 16



**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Per quesiti relativi al Bilancio: bilanciidotcom@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti